



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 01/08/2017

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SASSO MARCONI 1924 PER LA GESTIONE DEI DUE CAMPI DA CALCIO, DI UN PRATO AL MOMENTO ATTREZZATO PER IL GIOCO DEL CALCIO E LA GESTIONE COMUNE DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI SITI IN VIA 1^ MAGGIO N. 6 LOCALITA' PILA.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **uno** del mese di **agosto** alle ore **10:00** in Sasso Marconi, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MAZZETTI STEFANO	SINDACO	Presente
LENZI MARILENA	VICE SINDACO	Presente
CORTI RENZO	ASSESSORE	Assente
MASTRAPASQUA CARLA	ASSESSORE	Presente
TURRINI MIRCO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SASSO MARCONI 1924 PER LA GESTIONE DEI DUE CAMPI DA CALCIO, DI UN PRATO AL MOMENTO ATTREZZATO PER IL GIOCO DEL CALCIO E LA GESTIONE COMUNE DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI SITI IN VIA 1^ MAGGIO N. 6 LOCALITA' PILA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune è proprietario dell'impianto sportivo situato in Località Pila, Via I Maggio n. 6 costituito da due campi da calcio, di un prato attrezzato per il gioco del calcio, spogliatoi e servizi annessi, oltre a 4 campi da tennis già in gestione all'A.S.D Tennis Club I Tre Moschettieri;

con delibera G.C. n. 51 del 24/07/2013 la gestione dei campi da calcio suddetti veniva affidata fino al 31/8/2017 alla Polisportiva Sole e Luna;

con nota del 04/07/2017 prot. n. 11173 l'Amministrazione Comunale ha comunicato alla Polisportiva Sole e Luna l'intenzione di non rinnovare la convenzione in scadenza;

in data 04/07/2017 prot. n. 11186 veniva emesso avviso pubblico per manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento di gestione e utilizzo campi da calcio in località Pila;

con nota del 14/07/2017 prot. n. 11930 la A.S.D. Sasso Marconi 1924 s.r.l. ha manifestato interesse per la gestione del campo sportivo Pila;

Considerato che la Polisportiva Sole e Luna ha immediatamente abbandonato l'impianto provvedendo alla sospensione delle utenze;

Ritenuto necessario procedere urgentemente alla concessione dell'impianto al nuovo gestore per consentire un tempestivo intervento al fine di rendere fruibili i campi sportivi per la nuova stagione 2017/2018;

Visto il testo di convenzione allegato alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la durata prevista è di una stagione sportiva per il periodo 01 settembre 2017 – 31 agosto 2018, con possibilità di rinnovo per una ulteriore stagione sportiva, nelle more dell'espletamento della gara di affidamento sulla base dei lavori che verranno fatti nell'impianto per migliorare la fruibilità, con particolare riguardo agli spogliatoi;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- di approvare l'affidamento in via sperimentale della gestione dell'impianto sportivo situato in Località Pila, Via I Maggio n. 6 costituito da due campi da calcio, di un prato attrezzato per il gioco

del calcio, spogliatoi e servizi annessi all'ASD Sasso Marconi 1924;

- di approvare il testo di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di approvare la durata della convenzione per il periodo 01 settembre 2017 – 31 agosto 2018, con possibilità di rinnovo di un'ulteriore stagione sportiva, previo incontro tra le parti entro il 30 giugno 2018 per rivedere o confermare i termini dell'accordo e valutare una eventuale continuità di collaborazione, previa adozione di atto formale;

- di approvare l'esenzione dal pagamento della TARI per l'intera durata della convenzione, trattandosi di affidamento di gestione in via sperimentale intendendo in questo modo contribuire indirettamente all'avvio dell'attività gestionale;

- di autorizzare la Dirigente dell'Area di Staff a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza del Comune e di assumere i conseguenti atti e provvedimenti per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SASSO MARCONI 1924 PER LA GESTIONE DEI DUE CAMPI DA CALCIO, DI UN PRATO AL MOMENTO ATTREZZATO PER IL GIOCO DEL CALCIO E LA GESTIONE COMUNE DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI SITI IN VIA 1^ MAGGIO N. 6 LOCALITA' PILA.

L'anno duemiladiciassette (2017) addì _____ del mese di _____ nella residenza municipale, con la presente convenzione

TRA

1. Il Comune di Sasso Marconi, rappresentato dalla Responsabile Area Servizi alla Persona dr.ssa Cati La Monica, residente per la carica presso il Comune di Sasso Marconi, in Piazza dei Martiri n. 6 c.f. 01041300375 – p.i.v.a. 00529971202, nel prosieguo del presente atto denominato per brevità “comune”

2. l'A.S.D. Sasso Marconi 1924 con sede in Via Cà de Testi, n.2 a Sasso Marconi, P.I.03219241209 in nome e per conto della quale agisce nel presente atto il Sig. Pozzi Alessandro, in qualità di Presidente e Legale rappresentate e domiciliato per la carica presso la sede sociale, nel prosieguo del presente atto denominata per brevità “associazione” o “polisportiva”, regolarmente costituita con atto e statuto registrato in data 20/06/2012 presso l'Agenzia delle Entrate Al n. 11377 serie 3;

Premesso che in data 31/8/2017 è in scadenza la convenzione per la gestione dei campi da calcio in Località Pila e che il Comune con nota del 4/7/2017 prot. n. 11173 ha espresso la volontà di non procedere al rinnovo della stessa con l'attuale gestore;

Che in esecuzione della determinazione n. 208 del 04/07/2017 è stato emesso avviso pubblico per manifestazioni d'interesse finalizzata all'affidamento della gestione e utilizzo degli impianti sportivi comunali Campi da calcio località Pila (ns. prot. 11186 del 4/7/2017)

Che il Comune, nell'ambito del riordino della gestione degli impianti da calcio comunali e servizi annessi, intende valorizzare le strutture sportive e del tempo libero affidandone la manutenzione ordinaria, pulizia e guardiania a soggetti associativi presenti sul territorio con contestuale garanzia delle finalità sociali;

- che l'A.S.D. Sasso Marconi 1924 con nota ns. prot. 11930 del 14/7/2017 ha espresso interesse per la gestione del campo sportivo in località Pila tramite la sottoscrizione di una nuova convenzione per la gestione di n. 2 campi da calcio e servizi annessi;

- che il Comune di Sasso Marconi, con delibera di Giunta comunale n. ____ del _____ ha disposto di affidare al gestione dei citati impianti alla nominata polisportiva fino al _____, rinnovabile per ulteriori anni _____, previa adozione di apposito atto formale;

- che nell'impianto oggetto della presente convenzione sono presenti n. 4 campi da tennis la cui gestione è stata affidata all'A.S.D. Tennis Club I Tre Moschettieri di Sasso Marconi come da deliberazione di Giunta Comunale n. 23/1/2013 e conseguente convenzione prot. n. 1994/2013, che prevede, tra l'altro all'art. 5 – Obblighi dell'Associazione: “da concordare con l'Associazione che gestisce in convenzione con il Comune gli impianti da calcio ubicati nelle adiacenze dei campi da tennis, modalità di accesso e modalità di utilizzo degli spogliatoi in modo condiviso tra i due soggetti gestori” e “l'associazione dovrà provvedere al pagamento delle utenze che garantiscono il funzionamento degli impianti da tennis e contribuire in quota parte al pagamento delle utenze per l'uso degli spogliatoi”

- che l'A.S.D Tennis Club I Tre Moschettieri di Sasso Marconi, a seguito di autorizzazione prot. n. 9604/2013 e scrittura privata stipulata con l'Associazione Paddle & Beach Tennis

Centre Sasso Marconi (reg. Agenzia delle Entrate 6447 del 28/6/2013, ha convertito uno dei campi da tennis a campo per la pratica del Paddle e a breve attrezzerà lo spazio per il beach tennis/volley, come previsto nella summenzionata convenzione, mantenendo tre campi per il gioco del tennis;

- l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, quindi i campi da calcio, le strutture spogliatoi, le annesse aree di servizio, insistono su un terreno soggetto a vincolo della Sovrintendenza ai beni architettonici dal cono ottico del Mausoleo Marconi e pertanto non possono essere previste coperture dei campi e nuove costruzioni con sviluppo in verticale senza il parere preventivo, obbligatorio e vincolante dei soggetti preposti al rispetto del vincolo;

- ciò premesso e dato atto che nel prosieguo della presente convenzione quando ci si riferisce alla gestione dei campi da calcio e alla gestione comune degli spogliatoi e dei servizi annessi, si intende la gestione dei servizi di manutenzione ordinaria, pulizia e guardiania, fra le parti,

SI CONVIENE:

ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la gestione di impianti sportivi dedicati prevalentemente al gioco del calcio – n.2 (due) campi da calcio in erba naturale e un prato attualmente attrezzato con porte per il gioco del calcio, con possibilità d'uso dell'area in convenzione di cui alla planimetria allegato A.

In particolare il Comune di Sasso Marconi, come sopra rappresentato, concede in diritto d'uso l'area identificata al Foglio 33 mappale 39-378 come meglio evidenziato nella planimetria allegato B.

L'impianto dovrà essere gestito funzionalmente ed economicamente a spese dell'A.S.D. Sasso Marconi 1924, compresa la manutenzione ordinaria e l'adeguamento alla normativa degli impianti.

Nessun onere dovrà derivare al Comune per la gestione funzionale ed economica dell'impianto.

L'Associazione, da parte sua, accetta detto affidamento alle condizioni che saranno di seguito specificate.

L'impianto viene dato nello stato attuale di consistenza e manutenzione, ben noto all'Associazione, e dunque qualsiasi onere di ripristino, miglioramento e gestione sarà completamente a carico del gestore.

La consegna materiale degli impianti sopraccitati, da farsi a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, sarà oggetto di apposito verbale descrittivo e di consistenza, da sottoscrivere da parte dei firmatari della presente o da persone da essi delegate, se non già effettuato nella precedente convenzione.

ART.2 DURATA

La gestione, con esclusione assoluta della possibilità di sub-gestione, ha validità per il periodo 1 Settembre 2017 – 31 Agosto 2018, ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo previa adozione di atto formale.

La convenzione potrà essere revocata prima del termine, sulla base di diverse possibilità organizzative e d'uso dell'impianto, decise dal Comune; in particolare il prato attualmente attrezzato per il gioco del calcio con due porte, posizionato all'estremo sud dell'area sportiva, potrà essere in futuro e in costanza di convenzione utilizzato in tutto o in parte per altro uso comunque coerente con l'area sportiva.

ART.3 MODALITA' DI GESTIONE

La gestione degli impianti dovrà dispiegarsi durante tutto l'anno, compreso il mese di Agosto, secondo le modalità previste al successivo art. 7. Per eventuali necessità non programmate è indispensabile che il Comune avverta l'Associazione con almeno 24 ore di preavviso.

ART.4 DIRITTI DELL'ASSOCIAZIONE - USO DEGLI IMPIANTI E TARIFFE

All'Associazione convenzionata è riconosciuto, quale corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli impianti realizzati, per tutta la durata della convenzione, facendo propri i proventi della gestione stessa, secondo le regole previste dalla normativa regionale e nazionale per le associazioni sportive senza fine di lucro.

L'Associazione potrà utilizzare gli impianti in proprio e/o destinarli all'uso di tutti, prioritariamente all'uso delle Società di calcio del territorio, comprese le federazioni sportive, previo pagamento all'Associazione stessa d'apposita tariffa d'uso concordata con il Comune e nel rispetto delle eventuali prescrizioni imposte per l'uso.

L'Associazione dovrà garantire l'utilizzo dell'impianto alle Associazioni che costituiscono l'utenza storica (CSP PONTECCHIO, GRUPPO AMATORI PONTECCHIO e SSD 65 FUTA), da concordarsi tenendo conto del calendario di utilizzo della stagione sportiva 2016/2017.

Resta inteso che le Associazioni in questione verseranno all'ASD Sasso Marconi 1924 la tariffa d'uso concordata con il Comune.

Il tariffario, proposto dall'Associazione e sulla base degli effettivi costi di gestione, verrà approvato annualmente dal Comune.

Il calendario d'uso degli spazi, prima della sua ufficializzazione, dovrà essere inviato al Comune, che si riserva di intervenire nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, per risolvere eventuali controversie sull'uso.

Il Comune attribuisce espressamente all'Associazione il potere di negare l'uso e l'accesso in caso di mancato pagamento delle tariffe o di inosservanza delle prescrizioni imposte e compatibilmente con le disponibilità d'uso degli impianti.

Al Comune sarà riservato l'uso gratuito degli impianti per coordinare e consentire lo svolgimento d'attività istituzionali o destinate ai cittadini residenti per un massimo di dieci giornate di utilizzo all'anno.

ART.5 PRESA IN CONSEGNA E RESPONSABILITA'

L'Associazione prende in consegna n.2 (due) campi da calcio, il prato attualmente attrezzato per il gioco del calcio con due porte e relativi spogliatoi e servizi annessi nelle condizioni specificate nel verbale di consegna.

All'Associazione è attribuito l'adempimento di tutte le condizioni e l'esecuzione di tutti gli atti per ottenere le autorizzazioni, i collaudi esclusi quelli statici ed impiantistici, i controlli e quant'altro richiesto dalla Legge per la sicurezza degli impianti, degli atleti e dei cittadini frequentanti gli impianti stessi, sollevando il Comune da ogni responsabilità per il mancato ottemperamento del presente obbligo.

ART.6 DANNI A PERSONE O A COSE

Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria, pulizia e guardiania che dovessero derivare all'Associazione nell'attuazione della presente convenzione.

E' fatto divieto all'Associazione di destinare gli impianti e le strutture oggetto della presente convenzione ad un sub – utilizzo per attività non esplicitamente previste dalla convenzione stessa.

L'Associazione dichiara nel modo più ampio, e quindi senza eccezione o riserve, di tenere il Comune sollevato ed indenne da ogni diritto, pretesa o molestia da parte di enti o di privati derivanti dall'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, vigilanza e guardiania dei tre campi da calcio e servizi annessi, oggetto della presente convenzione (pagamenti forniture, contratti di lavoro ecc...).

L'Associazione s'impegna a svolgere tali servizi con tutte le cautele necessarie per evitare danni o incidenti di qualsiasi genere. L'Associazione assume ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose che potessero derivare a terzi per responsabilità o colpa dei suoi addetti o dipendenti nello svolgimento dell'attività gestionale tenendo perciò sollevato il Comune da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo fosse mossa. Sono esclusi i danni derivanti da accertati vizi o difetti nelle strutture.

L'Associazione è tenuta all'osservanza delle vigenti norme generali, integrative o speciali per la prevenzione degli infortuni e per l'assunzione d'eventuale personale.

Ogni singola società sportiva o soggetto privato utilizzatore risponde di eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività sportive.

Nel caso di danneggiamento degli impianti o relativi servizi l'Associazione, non appena riscontrato il danno, dovrà darne, entro 24 ore dalla sua scoperta, specifica comunicazione al Comune, completa di descrizione del danno riscontrato e, qualora noto, del nominativo di chi lo ha causato.

ART.7 ONERI E IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione dovrà garantire:

- a) una gestione dell'impianto attuata sulla base di un Piano di utilizzo e di un Piano di conduzione tecnica, come previsto dall'art.5 della L.R. n.11/2007.
- b) di concordare con l'Associazione che gestisce in convenzione con il Comune gli impianti per il gioco del tennis, ubicati nelle vicinanze dei campi da calcio, le modalità di accesso e le modalità di utilizzo, di pulizia, di guardiana, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spogliatoi in modo condiviso tra i due soggetti gestori, dando formale riscontro al Comune sul contenuto dell'accordo raggiunto;
- c) di concordare con l'Associazione che gestisce in convenzione con il Comune gli impianti per il gioco del tennis, ubicati nelle vicinanze dei campi da calcio, la quota parte che l'Associazione tennistica dovrà corrispondere per concorrere alle spese delle utenze riferite all'uso degli spogliatoi, dando formale riscontro al Comune sul contenuto dell'accordo raggiunto
- d) di concordare con l'Associazione che gestisce in convenzione con il Comune gli impianti per il gioco del tennis, ubicati nelle vicinanze dei campi da calcio, le modalità di accesso e le modalità di utilizzo, di pulizia, di guardiana, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni che consentono l'accesso ai campi da tennis e agli spogliatoi in modo condiviso tra i due soggetti gestori, nonché le modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari e di sponsorizzazione, dando formale riscontro al Comune sul contenuto dell'accordo raggiunto
- e) la custodia degli impianti e dei servizi annessi dati in concessione, assicurando in particolare la presenza di un referente secondo il calendario di utilizzo, che verrà concordato fra gestore, amministrazione, società sportive del territorio.
- f) la pulizia delle parti date in concessione, anche tramite eventuale affidamento del servizio a impresa esterna.
- g) la manutenzione ordinaria degli impianti, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art.8.
- h) il rispetto della normativa fiscale, previdenziale e in generale in materia di diritto del lavoro per ogni lavoratore incaricato o dipendente dell'Associazione.
- i) il pagamento di tutte le utenze (acqua, luce, gas e fornitura gasolio per caldaia). A tal fine l'associazione provvederà alla voltura di tutte le utenze (vedi anche lettera c)
- j) la manutenzione relativa alla sicurezza dell'impianto (controllo estintori, manicotti antincendio, caldaie ecc.) ai sensi della L. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- k) la pulizia, sanificazione di tutti gli ambienti, compresa la provvista dei materiali di consumo e attrezzature, la tinteggiatura periodica degli spogliatoi (vedi anche punto 2);
- l) l'acquisto di beni e fornitura dei servizi per l'attività di manutenzione ordinaria, la pulizia e guardiana;
- m) il pagamento di imposte, tasse, contributi in genere inerenti la gestione dell'impianto sportivo, in ottemperanza agli obblighi contrattuali;
- n) ogni intervento manutentivo sui campi da calcio per quanto attiene agli impianti siti in località Pila (sfalcio erba, segnatura campo, pulizia, sgombero neve, semina ecc.)
- o) il pagamento delle spese generali di gestione;
- p) il rispetto dei vincoli artistici-paesaggistici-ambientali, attuali e futuri, riconosciuti dai soggetti preposti, che insistono sul terreno di ubicazione dell'impianto (attualmente il cono ottico del Mausoleo Marconi riconosciuto dalla Sovrintendenza ai beni architettonici);
- q) il conseguimento di tutte le autorizzazioni di legge per la conduzione dello spazio per somministrazione bevande e cibo che si intende attivare all'interno dell'impianto, assumendo ogni responsabilità in merito.
- r) l'adempimento di quanto contenuto nell'allegato DISCIPLINARE DELLE PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'A.S.D. SASSO MARCONI 1924.

L'Associazione prende atto che nessuna struttura di alcun tipo potrà essere installata senza preventiva autorizzazione; l'eventuale posizionamento di qualsiasi tipo di struttura senza preventiva autorizzazione sarà motivo di decadenza immediata della presente convenzione.

L'Associazione prende atto che il prato attualmente attrezzato per il gioco del calcio con due porte, posizionato all'estremo sud dell'area sportiva, potrà essere in futuro e in costanza di convenzione utilizzato in tutto o in parte per altro uso comunque coerente con l'area sportiva. L'Associazione prende atto che sul lato sud dell'impianto è stata assegnata all'Associazione che gestisce i campi da tennis la possibilità di utilizzare il camminamento (ricompreso in foglio 33 mappale 738- verbale consegna prot.2154/2013) tra il campo da calcio e il prato attualmente attrezzato per il gioco del calcio, che si estende dal parcheggio fino al pozzetto (con coperchio dicitura pubblica illuminazione), e in tal senso di impegna a rispettare tale assegnazione.

L'Associazione dovrà comunicare per iscritto il nome del Custode degli impianti e quello del Responsabile operativo.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, l'Associazione presta cauzione mediante fidejussione bancaria o assicurativa per l'importo di euro 3.000,00. Il Comune si riserva fin da ora di rivalersi su detta garanzia in caso di danni derivanti da inadempimenti del gestore.

L'Associazione dovrà inoltre rispettare ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente convenzione, se ed in quanto applicabile.

ART. 8 IMPEGNI DEL COMUNE

La manutenzione straordinaria compete al Comune. L'Associazione può proporre al Comune, annualmente, un elenco di opere e di interventi manutentivi straordinari da effettuare.

Per la stagione sportiva 2017/2018 eventuali interventi di carattere straordinario sono subordinati alle disponibilità di Bilancio nonché a condizione che venga mantenuta una pluralità di utenza nel centro sportivo con particolare riguardo alle Associazioni sportive del territorio già fruitrici dell'impianto nella stagione sportiva 2016/2017.

Vista la proposta, il Comune, previa verifica tecnica di fattibilità, definisce il piano degli interventi manutentivi straordinari che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati.

Il Comune è tenuto alla conduzione della caldaia, degli impianti di riscaldamento nonché all'affidamento dell'incarico a terzo responsabile, resta in carico all'Associazione la fornitura del gasolio da riscaldamento.

Eventuali spese sostenute dall'Associazione una tantum per l'adeguamento degli impianti, potranno essere concordate con l'Amministrazione e dalla stessa parzialmente o totalmente coperte tramite contributo economico.

Il Comune consente all'Associazione la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni attinenti la gestione dell'impianto, nelle varie forme consentite dalla legislazione vigente dando atto che gli introiti saranno di piena ed esclusiva spettanza dell'Associazione (vedi anche punto 4 dell'art.7)

ART.9 CONTROLLI

Il R.U.O Sport o suo delegato, dovrà sorvegliare la tenuta degli impianti e in caso di infrazione, darne comunicazione al competente responsabile per i provvedimenti del caso.

Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al precedente art. 8 dovranno invece essere, di norma concertati con l'U.O. Servizi di Manutenzione.

Nulla sarà dovuto per interventi effettuati senza preventiva autorizzazione del comune.

ART.10 PENALI

Per la violazione degli obblighi in generale previsti dalla presente convenzione verrà applicata una penale da EURO 500,00 a EURO 5.000,00;

Per la violazione, accertata dagli organismi competenti, degli obblighi in materia di trattamento e tutela del personale impiegato dall'associazione per violazione alle norme ed agli impegni in ordine ai livelli di standard qualitativo e igienico-sanitario verrà applicata una penale da EURO 500,00 a EURO 3.000,00;

Per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e in genere di conservazione delle strutture e degli arredi, verrà applicata una penale da EURO 500,00 a EURO 5000,00;

Qualora le infrazioni si dovessero ripetere nel tempo, previa diffida del Comune, lo stesso potrà decretare la decadenza della convenzione senza alcun indennizzo.

ART.11 ADDIZIONI E MIGLIORIE

Alla scadenza della convenzione gli impianti esistenti e le eventuali addizioni o migliorie resteranno di proprietà comunale senza che l'Associazione possa avanzare richiesta alcuna d'indennizzo, rimborso o altro a qualunque titolo se non esplicitamente previsto in applicazione al precedente art.8.

ART.12 RENDICONTO ECONOMICO

L'Associazione è tenuta a fornire al Comune entro il 30 Giugno di ogni anno, il rendiconto economico consuntivo riferita alla stagione sportiva conclusa, corredato da una relazione esplicativa sulla gestione degli impianti e descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel periodo.

ART.13 RECESSO

Il Comune si riserva il diritto di revocare o sospendere la presente convenzione in qualsiasi momento qualora l'Associazione non si attenga alle disposizioni in essa contenute e al venire meno dei requisiti richiesti dalla normative sull'Associazionismo o qualora si rendesse necessario definire diversi utilizzi dell'impianto.

L'Associazione, previo assolvimento di tutti gli obblighi giuridici, fiscali e patrimoniali derivanti dalla gestione degli impianti sportivi, per tutta la durata dell'accordo, potrà a sua volta recedere dalla presente convenzione e rinunciare alla stessa in caso di inadempienza da parte del Comune.

ART.14 CONTROVERSIE

Per tutte le controversie fra le parti derivanti dall'applicazione della presente convenzione si provvederà al tentativo di definizione in via amministrativa restando esclusa la competenza arbitrale.

ART.15 REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le eventuali spese, imposte e tasse di registrazione saranno a carico dell'Associazione concessionaria.

Letto, confermato e sottoscritto

La Responsabile Area
Servizi alla Persona

Il Presidente A.S.D.
Sasso Marconi 1924

DISCIPLINARE DELLE PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'A.S.D. SASSO MARCONI 1924 RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE ALL'IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO COSTITUITO DA N. 2 CAMPI DA CALCIO, DI UN PRATO, AL MOMENTO, ATTREZZATO PER IL GIOCO DEL CALCIO E SERVIZI ANNESSI SITI IN LOCALITA' PILA VIA 1° MAGGIO N.6.

- 1) Manutenzione ordinarie e straordinarie delle recinzioni dei campi di calcio e degli impianti sportivi in generale, delle piante, delle aree verdi e non.
- 2) Manutenzione ordinaria con pulizia, taglio erba, irrigazione, potatura almeno una volta l'anno delle piante e sistemazione delle aree esterne tra le recinzioni dei campi in gestione e la rete di recinzione esterna.
- 3) Manutenzione ordinaria del terreno di gioco e del relativo terreno erboso.
Dopo l'utilizzo dei campi di calcio, la Società:
 - a) dovrà provvedere e con cura e tempestività a riposizionare i brandelli del tappeto erboso asportati durante la partita, successivamente tutto il terreno di gioco sarà livellato con sabbia di fiume e poi rullato ed infine tutto il terreno dovrà essere uniformato con rete trainata da trattorino.
 - b) dovrà provvedere al rifacimento delle strisce del terreno di gioco ogni qualvolta necessario o comunque non perfettamente visibili da ogni punto d'osservazione interno ed esterno al campo nella zona destinata agli spettatori.
- 4) Taglio dell'erba del campo, almeno una - due volte la settimana.
- 5) Irrigazione del tappeto erboso e delle piantumazioni circostanti nelle ore più fresche almeno tre - cinque volte la settimana salvo particolari condizioni meteorologiche.
Nella stagione invernale la frequenza delle irrigazioni ed il quantitativo d'acqua per ogni irrigazione deve essere diminuito considerevolmente in relazione a particolari condizioni meteorologiche.
- 6) Concimazione del tappeto erboso almeno due volte l'anno, di cui una in primavera con concime chimico-organico (misto 50%) ed una in autunno con concime organico secondo indicazioni, modalità e tempi precisi indicati dai funzionari o incaricati del Comune.
- 7) Semina del tappeto erboso della totalità del campo secondo indicazioni, modalità e tempi precisi indicati e concordati dai funzionari o incaricati del Comune.
- 8) Pulizia degli spogliatoi.
- 9) Sgombero neve
- 10) Apertura e chiusura degli impianti.
- 11) Manutenzione ordinaria degli spogliatoi, servizi annessi, parti comuni di accesso agli spogliatoi e ai campi secondo quanto concordato con l'Associazione che gestisce i campi da tennis, come stabilito all'art.7 lettere b-c-d della convenzione, di cui il presente disciplinare costituisce allegato.
- 12) Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione e impianto di irrigazione.

Letto, confermato e sottoscritto
La Responsabile Area
Servizi alla Persona

Il Presidente ASD Sasso Marconi 1924



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2017 / 425
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SASSO MARCONI 1924 PER LA GESTIONE DEI DUE CAMPI DA CALCIO, DI UN PRATO AL MOMENTO ATTREZZATO PER IL GIOCO DEL CALCIO E LA GESTIONE COMUNE DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI SITI IN VIA 1^ MAGGIO N. 6 LOCALITA' PILA.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 31/07/2017

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2017 / 425
Servizi culturali, sportivi e per i giovani

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SASSO MARCONI 1924 PER LA GESTIONE DEI DUE CAMPI DA CALCIO, DI UN PRATO AL MOMENTO ATTREZZATO PER IL GIOCO DEL CALCIO E LA GESTIONE COMUNE DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI SITI IN VIA 1^ MAGGIO N. 6 LOCALITA' PILA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 01/08/2017

IL RESPONSABILE
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 48 del 01/08/2017

Servizi culturali, sportivi e per i giovani

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SASSO MARCONI 1924 PER LA GESTIONE DEI DUE CAMPI DA CALCIO, DI UN PRATO AL MOMENTO ATTREZZATO PER IL GIOCO DEL CALCIO E LA GESTIONE COMUNE DEGLI SPOGLIATOI E SERVIZI ANNESSI SITI IN VIA 1^ MAGGIO N. 6 LOCALITA' PILA..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 15/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)